

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6202

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **TAMBURRO**

Disposizioni in materia di erogazione dell’emolumento pensionabile al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

Presentata il 24 novembre 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli anni passati si è venuta a determinare una evidente e irragionevole sperequazione nel sistema retributivo e previdenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, alla quale appare sempre più necessario, giusto e legittimo rimediare.

Con gli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e, successivamente, con l’articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e con gli articoli da 54-*bis* a 54-*septies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, poi abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, era stato attribuito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al personale dell’Arma dei

carabinieri (marescialli aiutanti) un emolumento pensionabile pari, per il triennio 1998-2000, a lire 660.000 annue lorde, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, pari alla differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore.

Con analoga disposizione, l’articolo 73-*quinquies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, attribuiva ai marescialli aiutanti del Corpo della guardia di finanza un emolumento pensionabile pari, come per i colleghi appartenenti al personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri, alla differenza tra il proprio livello retributivo e il livello retributivo superiore.

Sta di fatto che tale ultima norma non si limitava, come invece quelle dettate per il personale delle Forze di polizia e del-

l'Arma dei carabinieri (citati articoli da 54-*bis* a 54-*septies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198), ad attribuire l'emolumento pensionabile *de quo*, ma esplicitamente stabiliva che tale emolumento è « valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile » e che, inoltre, tale emolumento « con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1° gennaio 2001 » (articolo 73-*quinquies*, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995).

Tali previsioni, ossia la validità dell'emolumento in questione anche ai fini della determinazione della base pensionabile e la corresponsione del medesimo, ai fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° gennaio 2001, erano del tutto assenti nella richiamata normativa che attribuiva l'identico emolumento al personale, avente la stessa qualifica, delle

Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri.

L'ingiustificata sperequazione è di tutta evidenza.

A tale situazione non ha posto rimedio il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, il quale, abrogando con l'articolo 15 la citata normativa vigente relativa all'emolumento pensionabile *de quo* e conglobando l'emolumento in questione nello stipendio basato sul sistema dei parametri (articolo 3), nulla ha disposto per ovviare alla sperequazione già venutasi a creare negli anni passati.

La presente proposta di legge, quindi, ha la funzione di eliminare una volta per tutte una disparità di trattamento verificatasi e consolidatasi negli anni, che non trova giustificazione né nella *ratio* delle norme che l'hanno determinata né in alcuno dei principi che fondano il nostro ordinamento giuridico, ma che, anzi, è palesemente in contrasto con i principi di uguaglianza formale e sostanziale posti dalla Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Emolumento pensionabile per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. L'emolumento pensionabile per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate attribuito ai sensi degli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e degli articoli da 54-*bis* a 54-*septies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, successivamente abrogati, con decorrenza 1° gennaio 2005, dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, conglobato, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2005, nello stipendio basato sui parametri a norma dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, concorre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a determinare la base retributiva pensionabile e, con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° gennaio 2001.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

